

Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE LEGGE N. 68 DEL 2/5/14
DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 6/3/14
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ
MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
(G.U. N. 54 DEL 5/5/14)
ENTRATA IN VIGORE 6/5/14

***in corsivo le disposizioni modificate**

<p>Aumento delle aliquote TASI per il 2014</p> <p>L'art. 1, co. 677, della legge di stabilità 2014, come noto, ha previsto che il comune con deliberazione può determinare l'aliquota della TASI, rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per 1.000 per gli "altri immobili" e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per 1.000 per l'abitazione principale).</p> <p>Prevista, inoltre, un'aliquota base della TASI dell'1 per mille e, per il 2014, un'aliquota massima del 2,5 per 1.000.</p> <p>Ebbene, con un'aggiunta a tale comma è, invece, ora stato stabilito che, per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI i comuni possono superare i limiti suddetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 1.000, a condizione che siano finanziate, per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate (come definite ai fini IMU) detrazioni d'imposta o altre misure, "...tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili...".</p> <p>Pertanto, per il 2014, le aliquote massime (IMU + TASI) sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abitazione principale 2,5 + 0,8 = 3,3 per 1.000; ● altri immobili 10,6 + 0,8 = 11,4 per 1.000. <p>Dal 2015 le aliquote massime (IMU + TASI) saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abitazione principale 6,00 per 1.000; ● altri immobili 10,6 per 1.000. 	<p><i>Art. 1, co. 1, lett. a)</i> <i>Le disposizioni modificate</i></p>
<p>Non rientrano nel presupposto d'imposta della TASI i terreni agricoli</p> <p>Modificato anche il presupposto della TASI in modo da escludere dal prelievo i terreni agricoli. Dunque, il presupposto impositivo della TASI è ora il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p> <p>Sono, invece, ora imponibili anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, precedentemente escluse.</p>	<p><i>Art. 1, co. 1, lett. f) e g)</i> <i>Le disposizioni confermate</i></p>

2

<p>Esenzioni dalla TASI</p> <p>Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p><i>Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</i></p> <p>Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, co. 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), d.lgs. n. 504/1992. Sono, quindi, esenti dall'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ● i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. n. 601/1973; ● i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; ● i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; ● i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ● gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, co.1, lett.c) Tuir (enti non commerciali) fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), legge n.222/1985. Per questi ultimi immobili, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. 	<p><i>Art. 1, co. 3 Le disposizioni modificate</i></p>
<p>TASI: niente riduzioni per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa</p> <p>Non rientra più tra le possibilità concesse al comune con regolamento quella di prevedere riduzioni ed esenzioni per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.</p> <p>In base al co. 679 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, infatti, è ora consentito al comune di prevedere riduzioni ed esenzioni solo nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abitazioni con unico occupante; ● abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; ● locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ● abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; ● fabbricati rurali ad uso abitativo. 	<p><i>Art. 1, co. 1, lett. h) Le disposizioni confermate</i></p>
<p>Modalità e scadenze pagamento della TASI e della TARI</p> <p>Sono state previste modalità di pagamento parzialmente differenziate per TASI e TARI. Le scadenze di pagamento della TARI e della TASI sono stabilite dal comune, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/6 di ciascun anno.</p>	<p><i>Art. 1, co. 1, lett. b) Le disposizioni modificate</i></p>

TARI - Il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva (laddove i comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 (con F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

TASI - Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 d.lgs. n.241/1997 (ossia con F24 e possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Il versamento è effettuato in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 16/6 e la seconda il 16/12.

- **1° rata** - il versamento è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- **rata a saldo** - il versamento per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Internet www.finanze.it alla data del 28/10 di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il 28/10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Immobili diversi dall'abitazione principale - per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell'1 per 1.000, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/5/14, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Immobili adibiti ad abitazione principale - per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il 16/12/14, salvo il caso in cui al 31/5/14 sia pubblicata nel sito predetto la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

<p>Multiproprietà: il pagamento dell'Imu A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (contratto di multiproprietà) il versamento dell'Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.</p>	<p>Art. 1, co. 1, lett. c-bis Le nuove disposizioni</p>
<p>Addizionale comunale all'Irpef: delibere valide se comunicate entro il 31 dicembre 2013 Per l'anno 2013, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31/12/13.</p>	<p>Art. 1, co. 1-bis. Le nuove disposizioni</p>
<p>Produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani: reintrodotta la possibilità di prevedere riduzione dalla TARI Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p>	<p>Art. 2, co. 1, lett. e) Le disposizioni modificate</p>
<p>Tari: coefficienti che il comune applica per determinarla Nel caso in cui la TARI sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</p>	<p>Art. 2, co. 1, lett. e-bis Le nuove disposizioni</p>

4

<p>Recupero dei rifiuti: non compete l'esenzione dalla Tari È stata abrogata la disposizione che prevedeva l'esenzione dalla Tari in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.</p>	<p><i>Art. 2, co. 1, lett. e-quater Le nuove disposizioni</i></p>
<p>Errori nei versamenti Imu: estese a tutti i tributi locali le procedure per rimediarsi Le procedure relative agli errati versamenti Imu (versamento ad altro comune, versamento superiore al dovuto, versamento allo Stato piuttosto che al comune e viceversa) di cui ai co. da 722 a 727 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, sono valide per tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità applicative delle disposizioni.</p>	<p><i>Art. 1, co. 4 Le disposizioni confermate</i></p>
<p>Pubblicità on line: abrogate le disposizioni Iva sugli acquisti Abrogato il co. 33 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 che aveva inserito l'art. 17-bis nel D.P.R. n. 633/1972 (non ancora in vigore in quanto l'art. 1, D.L. n.151/2013, ne aveva rinviato l'applicazione all'1/7/14) che prevedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per i soggetti passivi l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana; ● l'obbligo di acquistare esclusivamente attraverso soggetti (quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita Iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. 	<p><i>Art. 2, co. 1, lett. a) Le disposizioni confermate</i></p>
<p>Società controllate da enti locali: scioglimento e alienazione sono esenti da imposte sui redditi e Irap Le PA locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, co. 3, legge n.196/2009, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre 12 mesi dal 6/5/14, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di PA in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'Irap, ad eccezione dell'Iva. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi; ● all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso al 6/5/14, delle partecipazioni detenute al 6/5/14 e alla contestuale assegnazione del servizio per 5 anni a decorrere dal 1/1/14. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi. 	<p><i>Art. 2, co. 1, lett. a-bis) Le nuove disposizioni</i></p>

<p>Prorogata la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo</p> <p>Differita dal 28/2/14 al 31/5/14 la scadenze per usufruire della definizione agevolata di cui al co. 618 e ss. dell'art. 1 della legge di stabilità 2014. L'agevolazione consente ai debitori di estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31/10/13, con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art.20, D.P.R. n.602/1973; ● degli interessi di mora previsti dall'art.30, D.P.R n.602/1973; ● delle somme dovute a titolo di remunerazione (aggio a favore degli agenti della riscossione) prevista dall'art.17, d.lgs. n.112/1999. <p>Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.</p> <p>I debitori che intendono aderire alla definizione devono versare, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31/5/14; entro il 31/10/14 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31/5/14 la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15/6/14 (il termine in precedenza previsto era 15/3/14). Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31/10/13.</p>	<p><i>Art. 2, co. 1, lett. c)</i> <i>Le disposizioni modificate</i></p>
<p>TARI: la base imponibile</p> <p>L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p><i>Art. 2, co. 1, lett. d-bis)</i> <i>Le nuove disposizioni</i></p>
<p>Si ricorda che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Si tratta, tuttavia, di una soluzione temporanea nelle more dell'attivazione di una procedura di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. A regime la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale; le nuove superfici imponibili saranno poi comunicate dai comuni ai contribuenti. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.</p>	
<p>2ª rata 2013 dell'Imu: sanzioni e interessi per insufficiente versamento</p> <p>Tornano ad applicarsi le sanzioni e gli interessi per chi ha effettuato un insufficiente versamento della 2ª rata Imu dovuta per il 2013, anche se la differenza è stata versata entro il 24/1/14. È stata, infatti, abrogata la norma che ne prevedeva la non applicazione in caso di "ravvedimento" entro il 24/1/14.</p>	<p><i>Art. 2, co. 1-bis</i> <i>Le nuove disposizioni</i></p>